

Foglio informativo relativo alla Fideiussione Specifica

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000
Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno
Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it
Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (Fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento del debito che un altro soggetto (**debitore principale**) ha nei confronti della Banca. Il debito garantito deriva da una specifica operazione.

Il **rischio** che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito, nonché di dover rimborsare alla banca le somme che quest'ultima dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso annuo massimo per interessi di mora	Nella misura applicata al debitore principale.
Spese invio comunicazioni	Euro 1,50
Spese postali invio raccomandate	Euro 6,00
Spese telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento e in funzione della complessità della richiesta)	Min. Euro 16,00 – Max. Euro 105,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando garantisce una linea di credito a **tempo** indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è intrattenuto il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 15 giorni e diviene efficace solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto garantito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento sopra indicato.

Il fideiussore, quando garantisce una linea di credito a **tempo determinato**, può recedere solo per giusta causa. La fideiussione rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di **recesso** del fideiussore, ove consentito, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con il termine entro il quale ha effetto la comunicazione di recesso, come indicato sopra, alla voce "**Recesso dal contratto**".

In caso di richiesta del fideiussore del rilascio da parte della Banca della dichiarazione liberatoria, la Banca provvede all'invio della dichiarazione entro 10 giorni dal momento in cui si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Debitore principale	È il soggetto di cui si garantisce il debito in favore della banca.
Fideiussore	È il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà tra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.